

ALIFOND

ASSOCIAZIONE FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte di Alifond, così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%;

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%;

- spese per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%;

- per ulteriori esigenze indicate dall'aderente, decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%.

Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;

- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'anticipazione è soggetta a tassazione ai sensi del D.lgs. 252/2005;

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 L'insieme delle cd. "anticipazioni per ulteriori esigenze" non deve superare nel totale il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.5 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente in qualsiasi momento, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

3.6 Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a 2.000 euro, fuorché le somme occorrenti per il pagamento delle spese urgenti e straordinarie in ambito medico-sanitario.

3.7 Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso.

3.8 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo, che dovrà essere spedito al Fondo unitamente alla documentazione prevista.

4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione **entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa**. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. In assenza dei dati bancari, il Fondo provvederà all'erogazione tramite l'invio di un assegno circolare non trasferibile, ma dietro presentazione di apposita liberatoria da parte dell'aderente.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.4 Le richieste pervenute entro e non oltre i 7 giorni lavorativi che precedono la fine del mese verranno disinvestite con il valore quota del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate sulla base del valore quota del mese successivo.

4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

4.6 Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o da apposita autorizzazione ad erogare rilasciata dalla società finanziaria stessa.

Nel caso in cui non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà automaticamente rigettata. Unica eccezione a quanto sopra riportato verrà attuata nel caso di spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessioni di quote di stipendio e con TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario, che potrà chiederne la corresponsione.

4.7 Per la copertura delle spese di istruzione della pratica il Fondo addebiterà € 25 sulla posizione dell'aderente.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico-sanitario.

5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.

5.5 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.

5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
- copia documento d'identità del richiedente;
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o medico di base che attesti il

carattere straordinario ed urgente della terapia o dell'intervento;

- certificato dello stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente, nel caso di spese sostenute per coniuge o figli;
- fatture in originale o fotocopia per conformità attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere, anche sulla base di preventivi di spesa, le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale;
- In caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- In caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

5.7 Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base del preventivo presentato, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia delle fatture al termine dei lavori eseguiti: il mancato invio delle fatture attestanti le spese sostenute precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio;

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa da terzi dovrà essere corredata da:

- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
- Copia documento di identità del richiedente;
- compromesso o rogito stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto o il figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altra abitazione ubicata nel comune di residenza dello stesso;
- Dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- Stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso di acquisto per figli);
- In caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- In caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;
- Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione).

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base del compromesso, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia del rogito non oltre 12 mesi dalla richiesta di anticipazione: il mancato invio di tale documentazione precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

La domanda di anticipazione per la costruzione in proprio della prima casa dovrà essere corredata da:

- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
- Copia documento di identità del richiedente;
- Stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);
- Autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto o figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altra abitazione ubicata nel comune di residenza dello stesso;
- Dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- Copia del documento di proprietà del terreno;
- Copia della concessione edilizia;
- Computo metrico estimativo redatto da geometra o da ingegnere incaricato della progettazione;
- Copia dichiarazione inizio lavori;
- Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o fotocopia per conformità), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- In caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- In caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

La domanda di anticipazione per l'acquisto in cooperativa dovrà essere corredata da:

- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
- Copia documento identità del richiedente;
- Atto di assegnazione alloggio o certificazione idonea ad attestare il possesso delle quote, unitamente a documentazione attestante esborsi sostenuti o da sostenere.
- Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- Autocertificazione attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto o figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altra abitazione ubicata nel comune di residenza dello stesso;
- Dichiarazione di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (nel caso di Comune diverso da dove si ha la residenza);
- In caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- In caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

6.4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per ristrutturazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
- Copia documento identità del richiedente;
- Stato di famiglia o documentazione attestante rapporto di parentela con l'aderente (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);
- in caso di interventi riguardanti parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia della DIA se prevista dalla normativa;

- Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione);
- In caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione della certificazione;
- In caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;
- Autocertificazione che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a), b), c), d)) con autocertificazione proprietà e prima casa di abitazione;
- Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o fotocopia per conformità) o del preventivo di spesa, emessa non oltre 6 mesi prima della richiesta.

7.6 Qualora la richiesta di anticipazione venga erogata sulla base del preventivo presentato, l'aderente dovrà inviare al Fondo copia delle fatture al termine dei lavori eseguiti: il mancato invio delle fatture attestanti le spese sostenute precluderà la possibilità di richiedere anticipazioni future.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è, inoltre, concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:
- Modulo richiesta anticipazione scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it;
 - Copia documento identità del richiedente;
 - Liberatoria o autorizzazione della finanziaria in caso di cessione del quinto (vincoli volontari sulla posizione).

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Articolo 10. Disciplina transitoria

10.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2 bis – con esclusione dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto – del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

10.2 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente

Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nel caso di specie dovrà altresì essere prodotta la dichiarazione del soggetto danneggiato che dichiara l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con prova di trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

10.3 Inoltre dal rimando dell'art. 48-bis all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, emergono le seguenti specifiche. Se l'iscritto risiede in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 e 2 bis, di seguito riportati, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) dovrà dare prova al Fondo mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

10.4 Il decreto - legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l'allegato 2 – bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, che va ad aggiungersi ai due preesistenti allegati del suddetto decreto, contenente l'elenco dei **Comuni abruzzesi** colpiti dalle scosse sismiche del 18 Gennaio 2017.

10.5 In considerazione che tale disciplina transitoria ha efficacia retroattiva dal 24 agosto scorso, per le richieste di anticipazione nel frattempo liquidate è possibile eseguire un ricalcolo della tassazione previa trasmissione della richiesta scritta da parte dell'iscritto di applicazione della deroga unitamente alla documentazione comprovante il diritto.

10.6 I soggetti destinatari dell'agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni elencati ovvero aver presentato richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi Comuni alla data del 24/08/2016). Il possesso del requisito della residenza deve risultare dal certificato di residenza rilasciato dal Comune o essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Allegato 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

Allegato 1

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);

- 43. Pieve Torina (MC);
- 44. San Ginesio (MC);
- 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
- 46. Sarnano (MC);
- 47. Ussita (MC);
- 48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

- 49. Arrone (TR);
- 50. Cascia (PG);
- 51. Cerreto di Spoleto (PG);
- 52. Ferentillo (TR);
- 53. Montefranco (TR);
- 54. Monteleone di Spoleto (PG);
- 55. Norcia (PG);
- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

REGIONE ABRUZZO.

1. Campoli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO.

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE.

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);
 52. Offida (AP);
 53. Ortezzano (FM);
 54. Petriolo (MC);
 55. Pioraco (MC);
 56. Poggio San Vicino (MC);
 57. Pollenza (MC);
 58. Ripe San Ginesio (MC);
 59. San Severino Marche (MC);
 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
 61. Sefro (MC);
 62. Serrapetrona (MC);
 63. Serravalle del Chienti (MC);
 64. Servigliano (FM);
 65. Smerillo (FM);
 66. Tolentino (MC);
 67. Treia (MC);
 68. Urbisaglia (MC);
- REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).

Allegato 2- bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Il Decreto - Legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l' allegato 2 – bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Regione Abruzzo:

- 1) Barette (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)».